TRIBUNALE di MONZA

Quarta Sezione CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carmen Arcellaschi - Presidente Relatore

dott. Claudia Bonomi - Giudice

dott. Camilla Filauro - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. …/2019 promossa da:

K.G. (C.F. (...)), (C.F. (...)), nata a L. (S.), il (...), residente a V. al L. (M.), Via A. D. G. n. 20, rappresentata e difesa dall' Avv. …del Foro di Milano (C.F.: (...) - pec:…) presso il cui studio in Milano, viale …è elettivamente domiciliata giusta delega allegata al ricorso ex art. 10 D.P.R. n. 123 del 2001

- ricorrente -

contro

A.A.' (C.F. (...)) nato a B. (S.), il (...), residente a V. al L. (M.), in Via A. D. G. n. 20, C.F. (...), rappresentato e difeso, anche in via disgiunta tra loro, giusta procura telematica allegata alla presente memoria difensiva autorizzata sub all. 1, dall'Avv. …(C.F. (...); PEC:..) e dall'Avv. [redacted] (C.F. (...); PEC:..), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [redacted] sito a Milano, in Via …(fax (...))

- resistente-

Con l'intervento del P.M. sede

OGGETTO: CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La causa perviene in decisione sulle reciproche domande di addebito della separazione e sulle domande ulteriori rispetto allo status, già pronunciato con sentenza non definitiva nr. 653/2021.

Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza 26.10.2021 avendo le parti avanzato istanze istruttorie in parte irrilevanti, in parte concernenti circostanze documentali o documentabili e in parte attinenti a circostanze non contestate o ammesse nonché istanze di acquisizione, in parte ammesse, in parte superate dai documenti già versati in atti.

I. Ciascuna parte ha chiesto l'addebito della separazione all'altro coniuge, la moglie allegando maltrattamenti da parte del marito, che l'avrebbe percossa e insultata anche davanti ai figli.

La ricorrente ha prodotto sub doc. 1 il referto del P.S. dell'Ospedale San Gerardo di Monza in data 28.3.2015, quando le sono stati dati sei giorni di prognosi per traumatismo di faccia e naso e ha dichiarato di essere stata percossa dal marito con un pugno alla bocca.

In data 10.4.2015 la ricorrente formalizzava la richiesta di separazione per il tramite dell'avv. Sorbi (doc. 1 del resistente).

Dallo screenshot dei messaggi che le parti si sono scambiate nel maggio 2017 (doc. 54 della ricorrente) si evince che la moglie si lamentava di essere insultata dal marito e del fatto che lui le "mettesse le mani addosso" e lui rispondeva che, "a volte è difficile resistere alle provocazioni".

A pag. 7 della c.t.u si legge che A. ha dichiarato al c.t.u. : " io non voglio negare di avere avuto comportamenti censurabili - ho anche detto a mia moglie - tu riesci a tirare fuori il peggio di me-". Tuttavia la moglie ha contribuito a mantenere alta la tensione in famiglia chiamando due volte le Forze dell'Ordine in casa che hanno però verbalizzato "Lite in famiglia" e poi ha iniziato a registrare tutto."

Il marito ha chiesto l'addebito alla moglie della separazione allegando che, dopo la nascita del secondogenito, la G. avrebbe improvvisamente iniziato a manifestare disinteresse nei confronti del marito e insofferenza per i figli, la cui cura sarebbe stata da lei delegata in toto al marito o alla colf.

In realtà, nel 2012 la moglie ha avuto una terza gravidanza, interrotta per accordo di entrambi, il che smentisce il disinteresse della G. nei confronti del marito.

Appare difficilmente credibile che A. potesse farsi carico dell'accudimento dei figli, essendo molto impegnato con il lavoro. Tra l'altro, quando la G. è arrivata in Italia, si è trovata a convivere anche con i due figli che A. aveva avuto dal primo matrimonio, N. e A. (nato il (...)). N. dopo la laurea è uscito di casa, mentre A. è rimasto a vivere con la coppia.

Il resistente allega che, a far data dal 2015, la situazione sarebbe progressivamente peggiorata. L'indifferenza della ricorrente si sarebbe tramutata in ingiustificata aggressività verbale verso il marito, divenuto bersaglio di offese quotidiane da parte della moglie, anche in presenza dei figli.

Spesso capitava che la Signora G. chiedesse al marito di acquistare un'abitazione più grande o di metterle a disposizione ampie provviste di denaro per le sue personali spese, pena la richiesta di separazione, nel 2015 si è rivolta ad un legale per la separazione a dire del marito in quanto lui non avrebbe mai ceduto alle sue pressioni, salvo poi abbandonare il proposito separativo dopo che, nel febbraio 2016, A.A. ha acquistato per la famiglia un immobile a V. al L., in Via A. D. G. n. 20, dietro accensione di un mutuo con rate di Euro 2.200,00 mensili (docc. 2 e 3).

A far data dal giugno 2016, la famiglia si è trasferita a vivere nella nuova abitazione, insieme ad A. (il secondogenito del resistente, nato dal precedente matrimonio).

Per tutto il corso del 2016, la Signora G. avrebbe ricominciato a paventare al marito lo "spettro" della separazione, in tutte le occasioni in cui il resistente non cedeva alle quotidiane e insostenibili richieste economiche della moglie.

Nel giugno 2017, il Signor A. è stato vittima di un grave incidente domestico, a seguito del quale ha riportato diverse fratture su tutto il corpo, che lo hanno costretto a numerosi interventi chirurgici e a un lungo periodo di degenza (di circa un mese, doc. 4).

Allega che, durante il ricovero e tutta la convalescenza del marito, la G. lo avrebbe letteralmente abbandonato, fisicamente e affettivamente: il resistente riferisce che mai è accaduto che la ricorrente lo abbia assistito, né che si sia occupata dei trasferimenti tra i vari Ospedali, né che l'abbia aiutato nella quotidianità (per vestirsi, mangiare, lavarsi). Dopo una settimana dall'incidente del marito, la G. è andata al mare con i figli nella casa di proprietà del resistente a Ceparana.

L'assistenza del Signor A. sarebbe stata delegata alla colf e a un dipendente della società, che si occupava di andare a prelevare da casa il resistente per portarlo in azienda e riaccompagnarlo a casa al termine della giornata lavorativa.

Gli screenshot dei messaggi whatsapp prodotti sub doc. da 82 a 85 della ricorrente smentiscono che la moglie abbia trascurato il marito nel periodo dell'incidente domestico. Non va dimenticato che aveva due figli piccoli da accudire.

Quanto alle continue richieste della G. di acquistare un'abitazione più grande, va evidenziato che, quando lei è venuta in Italia nel 2008, in attesa del primo figlio, è andata a vivere in un appartamento sito a V. al L. (M.), in via V. n. 44, condotto in locazione dal resistente, dove già abitavano i due figli nati dal primo matrimonio del resistente, A. e N. (all'epoca entrambi maggiorenni). Sebbene il nucleo familiare si sia subito allargato, con la nascita di L. nel (...) e dell'altro figlio nel 2011, la famiglia è rimasta a vivere nel medesimo immobile fino al 2016, quando A. ha acquistato, intestandolo a sé medesimo, un immobile più grande, ove si sono trasferiti a vivere con N..

Anche laddove tale decisione fosse stata assunta per le continue richieste della G., non appaiono del tutto pretestuose, visto l'ampliamento del nucleo familiare e le disponibilità economiche di A., delle quali si dirà nel prosieguo.

Pertanto, va rigettata la domanda di addebito alla moglie della separazione.

Il Collegio ritiene di avere elementi sufficienti per affermare che la separazione sia addebitabile al marito per una serie di comportamenti maltrattanti posti in essere nei confronti della moglie.

Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio (idonee, peraltro, ad integrare specifiche fattispecie di delitti) da fondare, di per sè sole, non solo la pronuncia di separazione personale - in quanto cause determinanti della intollerabilità della convivenza - ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse; nonché da esonerare il giudice del merito, il quale abbia accertato comportamenti siffatti, dal dovere di comparare, ai fini dell'adozione delle predette pronunce, il comportamento del coniuge vittima delle violenze nei confronti dell'altro, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei (che, nella specie, non sono stati nemmeno allegati). In tal senso Cass. 7321/2005, Cass. 433/2016 e 7388/2017, che hanno precisato (queste ultime) che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito, richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro coniuge, non è esclusa qualora risulta provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia poichè lesivo della pari dignità di ogni persona".

Le condotte maltrattanti del marito risultano dal certificato del P.S. del 2015, dalle ammissioni di A. nei messaggi prodotti sub doc. 54 della ricorrente e al c.t.u.

II. Relativamente all'affidamento, la L. n. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010).

Nel caso in esame, le parti chiedono l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori L. 3.03.2008 M. (nato il (...)). Il padre chiede, in via principale, il collocamento alternato, la madre il collocamento prevalente presso di sé.

All'esito della c.t.u., depositata il 28.11.2020, che ha concluso ritenendo maggiormente rispondente all'interesse dei minori, il collocamento prevalente presso la madre, su indicazione del c.t.u. è stato nominato un ausiliario con i seguenti compiti:

- Supporto alla genitorialità con colloqui prevalentemente disgiunti con ciascun genitore; congiunti in caso di necessità mediatoria e decisionale;

- Monitoraggio di durata di 12/18 mesi sui percorsi clinici indicati in favore dei minori : supporto psicologico e DSA.

- Periodiche relazioni al Tribunale ogni 4/6 mesi. In caso di pregiudizio per i minori, nell'immediato.

All'esito del percorso con l'ausiliario dr. R., che ha depositato un report finale in data 23.6.2022, esaminato dalle parti che hanno depositato memori di replica, il Collegio ritiene di confermare le modalità di visita in atto, in quanto maggiormente rispondenti all' interessi dei minori. Il collocamento alternato ma anche solo l'aumento di un pernottamento presso il padre appaiono difficili da conciliare con i gravosi impegni lavorativi del padre, che del resto sono compensati dal reddito che ricava dall'attività lavorativa.

Le facoltà di visita vengono indicate nel dispositivo, recependo integralmente le conclusioni della dr. R..

Appare opportuna la prosecuzione di un percorso con un coordinatore genitoriale, indicato dalla dr. R. e condiviso dai genitori, che potranno valutare se proseguirlo con la dr. R., come sembra richiedano.

III. Il collocamento prevalente presso la madre legittima l'assegnazione in suo favore della casa coniugale.

IV. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.

Al fine di determinare il contributo per il mantenimento dei figli, appare opportuno ripercorrere come è nata e si è sviluppata la relazione tra le parti, trattandosi di circostanze non contestate e rilevanti ai fini della decisione.

Le parti si sono conosciute nel 2005 a Lubiana, in Slovenia, dove entrambi lavoravano per un'azienda locale che si occupava della distribuzione di GPL, facente capo alla L.. La ricorrente svolgeva il ruolo di *personal assistant* e responsabile della gestione risorse umane per A., all'epoca direttore generale dell'azienda e responsabile per i mercati esteri della L., la ricorrente era single e A. era separato.

Nel 2007, dopo circa un anno di relazione, la ricorrente è rimasta incinta, notizia che non pare sia stata accolta inizialmente con entusiasmo dal resistente, che aveva già due figli nati dal primo matrimonio, ma poi avrebbe manifestato la volontà di creare una famiglia, invitando la G. a trasferirsi in Italia dove avrebbero iniziato a convivere ed atteso insieme la nascita del figlio.

La ricorrente era stata in Italia precedentemente solo saltuariamente per ragioni di lavoro e, presumibilmente, non parlava la lingua italiana.

Un mese prima del parto, nel gennaio 2008, la ricorrente, usufruendo del periodo di maternità previsto dal proprio contratto di lavoro, si è trasferita in Italia, in un appartamento condotto in locazione dal resistente, in V. al L., via V. 44, nel quale vivevano i figli adulti di A., che avevano lasciato la casa familiare di Treviso trasferendosi a Vedano, per ragioni di studio e di lavoro.

A. ha proseguito a lavorare in Slovenia e a viaggiare spesso nella zona dei Balcani, trascorrendo lontano dalla ricorrente parte del suo tempo e, sembra che abbia prospettato alla ricorrente che, a breve, i due figli ormai adulti avrebbero lasciato l'abitazione di Vedano per trasferirsi in autonome abitazioni.

La ricorrente ha vissuto l'ultimo mese di gravidanza in Italia, dovendo affrontare, con difficoltà dovute alla lingua, oltre alle quotidiane incombenze, anche la gestione domestica e dei due figli del compagno, N. - che oggi ha 38 anni - e A. - che oggi ha 34 anni - che si erano trasferiti nella casa paterna di Vedano per poter frequentare più facilmente l'università a Milano.

Il 3.03.2008 è nato il primo figlio della coppia, L.A..

Dopo circa un anno dalla nascita del primogenito, con l'approssimarsi del termine del periodo di sospensione lavorativa per la maternità, la ricorrente allega di aver manifestato al compagno il desiderio di riprendere a lavorare e di tornare a vivere a Lubiana, dove lo stesso continuava a trascorrere la maggior parte del tempo, per realizzare finalmente il progetto di unione familiare e A., avrebbe insistito affinchè la stessa lasciasse definitivamente il lavoro nella L. spa e rimanesse in I., a V. al L., insieme al figlio, a dire della ricorrente promettendo di sposarla e che sarebbe stato più presente, ripetendole che non doveva preoccuparsi poiché avrebbe pensato lui a mantenere lei e il bambino, ai quali non avrebbe fatto mancare nulla.

La G. ha quindi accettato di lasciare il proprio lavoro in Slovenia, rassegnando le dimissioni, per rimanere definitivamente in Italia.

Da allora non ha più lavorato durante la convivenza coniugale, attualmente sta facendo uno stage presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Monza nell'ambito del progetto per il reinserimento in ambito lavorativo delle donne vittime di violenza (doc. 87). Per tale progetto, che terminerà ad ottobre 2022, la ricorrente ha ricevuto finora unicamente dei minimali rimborsi spesa, documentati (cfr. doc. 92 Euro 220 a dicembre 2021, Euro 460 mensili da gennaio a marzo 2022).

Ha venduto tre immobili in Slovenia, pervenuti a lei e al fratello per successione alla morte del padre, ricavando l'importo complessivo di Euro 505.000, dei quali 252.500 di sua pertinenza.

Ha una laurea in scienze sociali e una in economia aziendale, parla italiano, sloveno, serbocroato, inglese e poco tedesco, secondo quanto ha dichiarato all'udienza presidenziale. Ha partecipato ad un corso di social media marketing in Bocconi nel 2021.

Il resistente è amministratore delegato di L. s.p.a., viaggia per lavoro con trasferte anche all'estero.

Nel 2017 ha dichiarato un reddito netto di Euro 16.739 mensili, nel 2018 Euro 16.573, nel 2019 di Euro 16.863,5 nel 2020 di Euro 21.013,5 ricavando suddividendo su 12 mensilità il reddito imponibile al netto degli oneri tributari.

E' proprietario esclusivo della casa coniugale gravata da mutuo per Euro 2.200 mensili e di un immobile in Ceparana pervenutogli per successione alla morte del padre. Paga un canone di locazione di Euro 1.100 mensili dell'immobile ove si è trasferito a vivere. Relativamente al contributo al mantenimento dei figli, le spese straordinarie come da protocollo devono essere poste al 100% a carico del padre, che usufruisce anche del Fasi, in quanto la madre non lavora.

In considerazione del fatto che le esigenze dei figli sono aumentate, come pure il reddito di A., passato da Euro 16.739 nel 2017 ad Euro 21.013 mensili nel 2021, che la ricorrente non sta ancora lavorando, deve pagare le spese condominiali, le utenze e la mensa, il contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli va rideterminato come da dispositivo.

V. La ricorrente ha chiesto un contributo al suo mantenimento a carico del marito.

La separazione personale, a differenza del divorzio presuppone la permanenza del vincolo coniugale, - il quale attraversa una fase patologica, ma non cessa - i redditi adeguati di cui all'articolo 156 c. 1 c.c. sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: durante la separazione è infatti ancora attuale il dovere di assistenza materiale, venendo meno solo gli obblighi di natura personale (fedeltà, convivenza e collaborazione) (cfr. Cass. Sent. n. 12196/2017). Deve peraltro evidenziarsi che La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. sent. n. 17199/2013). Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. Sent. n. 17199/2013, Cass. Sent. n. 9878/2006; Cass. Sent. n. 23071/2005, Cass. Sent. n. 6712/2005).

La moglie ha lasciato l'attività lavorativa dopo la nascita del primo figlio e, da allora, non ha più lavorato, dovendo accudire i figli della coppia, ma anche il figlio che A. ha avuto dal primo matrimonio, mentre il marito ha potuto continuare a svolgere l'attività lavorativa, che richiedeva la sua presenza anche all'estero e ha potuto farlo anche per il fatto che la moglie si occupava della casa e dei figli, compreso A., seppure coadiuvata da personale di servizio. Ciò ha consentito ad A. di mantenere e consolidare la sua posizione lavorativa, che gli assicurava rilevanti guadagni, che si sono incrementati nel corso degli anni.

Sussistono, pertanto, i presupposti per porre a carico di A. un contributo al mantenimento della G., come da dispositivo.

VI. L'addebito al marito della separazione legittima la condanna a suo carico delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

VII. Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico di ciascuna parte in ragione del 50% in quanto necessaria ai fini della decisione in ordine al regime di visite, ferma la solidarietà nei confronti del c.t.u..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

I. Addebita la separazione al marito;

II. Rigetta la domanda di addebito della separazione alla moglie;

III. Affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e facoltà per il padre di tenerli:

a Weekend alternati dalle 18 del venerdì fino al lunedì mattina, nel caso di vacanza scolastica e di disponibilità del padre, l'orario è dalle 9.30 del venerdì fino alle 9.30 del lunedì;

il mercoledì dalle 18,00 al giovedì mattina con l'accompagnamento a scuola (o al campus o a casa della madre) nel weekend di competenza paterna e nel caso di vacanza scolastica e di disponibilità del padre, l'orario è dalle 9.30 del mercoledì fino alle 9.30 del giovedì;

il mercoledì dalle 18 al giovedì mattina con l'accompagnamento a scuola (terminata la scuola, al campus o a casa della madre) e il giovedì dalle 18,00 al venerdì mattina con l'accompagnamento a scuola (terminata la scuola, al campus, o dalla madre) nel weekend di competenza materna. Nel caso di vacanza scolastica e di disponibilità del padre i figli trascorreranno con il padre dal mercoledì alle ore 9.30 al venerdì mattina alle ore 9.30.

Sia attualmente che nel caso di disponibilità come precisato, durante la permanenza dei bambini presso il padre, egli si occuperà di ogni loro necessità. Nel caso in cui per impegni lavorativi il padre non possa andare a prendere i figli e la signora per motivi diversi non dovesse essere più disponibili a tenerli fino all'arrivo del padre, il sig. A. potrà incaricare una baby-sitter nei giorni di propria competenza e rispettare il proprio diritto di visita con i figli.

ESTATE: i genitori trascorrono tre settimane consecutive con i figli. Il padre potrà trascorrere quattro settimane durante le vacanze estive, di cui almeno tre consecutive per il padre e altrettante la madre. I genitori concorderanno il periodo di ferie entro il 30 maggio di ogni anno.

PASQUA: I genitori hanno concordato di precisare che il periodo di Pasqua è ad anni alterni di competenza dei genitori, secondo la durata indicata da calendario scolastico (non necessariamente di una settimana).

NATALE: i genitori trascorreranno le vacanze natalizie indicate dal calendario scolastico al 50% con i figli.

PONTI: i ponti sono ripartiti in alternanza durante l'anno.

TUTOR: i genitori concordano di affiancare a M. il tutor didattico una/due volte a settimana per un totale di 6 ore mensile.

IV. Invita le parti ad avvalersi di un coordinatore genitoriale, al quale in caso di disaccordo potranno rivolgersi e che avrà il compito di supportare i genitori a giungere ad una decisione condivisa, attraverso colloqui individuali o congiunti;

V. Assegna la casa coniugale in V. al L. via de G. 20 alla moglie;

VI. Pone a carico di A.' l'importo di Euro 2.000, da versarsi con decorrenza dal mese di luglio 2022 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei due figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica; farmaci da banco; contributi alle spese di abitazione; cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno; eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da luglio 2023 e con riferimento al mese di luglio 2022. Pone inoltre a carico del resistente il cento per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate; acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato; accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti; nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica; libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata; per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno; corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza; partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento; frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti

spese; in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze; cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato; interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato; farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali; nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento; iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore; iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria; iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive; viaggi e vacanze trascorse senza i genitori; acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa; l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione; in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario; in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a Euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza

VII. Pone a carico di A. l'obbligo di versare la somma di Euro 1.500 mensili per 12 mensilità a titolo di contributo al mantenimento della moglie, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat da luglio 2023;

VIII. Condanna A. a rimborsare alla moglie le spese del presente giudizio che liquida in Euro 10.000 per compensi oltre anticipazioni, spese forfettarie 15%, iva e cpa.

IX. Pone le spese di c.t.u. a carico di ciascuna parte in ragione del 50%, ferma la solidarietà nei confronti del c.t.u.

Conclusione

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 30 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2022.